

Legge federale sulla promozione fiscale del risparmio per l'alloggio

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 128 e 129 della Costituzione federale¹;
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio
degli Stati del 24 gennaio 2011²;
visto il parere del Consiglio federale del 23 febbraio 2011³,
decreta:

Minoranza (Berset, Fetz, Zanetti)

Non entrare in materia.

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'imposta federale diretta

Art. 33b (nuovo)

Depositi a risparmio per l'alloggio

¹ Chiunque sia assoggettato all'imposta in modo illimitato può dedurre dal reddito imponibile, per i primi dieci anni, i depositi a risparmio costituiti in seguito alla conclusione di un contratto di risparmio per l'alloggio e impiegati per il primo acquisto a titolo oneroso di un immobile in Svizzera durevolmente ed esclusivamente adibito ad abitazione propria. La deduzione annuale massima ammonta a 10 000 franchi; può essere fatta valere singolarmente da ciascuno dei coniugi tassati congiuntamente. Un contratto di risparmio per l'alloggio può essere concluso una sola volta. Durante i primi cinque anni i depositi a risparmio per l'alloggio non possono essere impiegati per uno scopo diverso da quello per cui sono stati costituiti. La costituzione in pegno è esclusa.

² I redditi della sostanza accumulata nel conto di risparmio sono assoggettati all'imposta sul reddito.

- 1 RS **101**
- 2 FF **2011** 2037
- 3 FF **2011** 2071
- 4 RS **642.11**

³ I depositi a risparmio sono assoggettati all'imposta sul reddito unitamente agli altri proventi se:

- a. cessa l'assoggettamento illimitato all'imposta in Svizzera;
- b. sono impiegati per uno scopo diverso da quello di cui al capoverso 1;
- c. non sono ancora stati prelevati entro cinque anni dalla scadenza del termine massimo per la deduzione di cui al capoverso 1.

⁴ Per calcolare l'aliquota d'imposta applicabile, la quota dei depositi a risparmio corrispondente all'importo medio dedotto annualmente è aggiunta agli altri proventi del contribuente.

⁵ In caso di durevole modifica dell'utilizzazione dell'immobile o di alienazione dello stesso nel corso dei primi cinque anni che seguono l'acquisto, l'imposta è riscossa posticipatamente, salvo se il contribuente impiega il ricavo dell'alienazione per acquisire un immobile sostitutivo equivalente in Svizzera entro un congruo termine. Il ricupero d'imposta è retto dal capoverso 4.

⁶ Il Consiglio federale stabilisce in collaborazione con i Cantoni i requisiti che devono adempiere i contratti di risparmio per l'alloggio ed emana le disposizioni esecutive.

2. Legge federale del 14 dicembre 1990⁵ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 9a (nuovo) Depositi a risparmio per l'alloggio

¹ Chiunque sia assoggettato all'imposta in modo illimitato può dedurre dal reddito imponibile, per i primi dieci anni, i depositi a risparmio costituiti in seguito alla conclusione di un contratto di risparmio per l'alloggio e impiegati per il primo acquisto a titolo oneroso di un immobile in Svizzera durevolmente ed esclusivamente adibito ad abitazione propria. La deduzione annuale massima ammonta a 10 000 franchi; può essere fatta valere singolarmente da ciascuno dei coniugi tassati congiuntamente. È adeguata alle conseguenze della progressione a freddo nella medesima misura della deduzione per il risparmio per l'alloggio prevista nell'articolo 33b capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990⁶ sull'imposta federale diretta. Un contratto di risparmio per l'alloggio può essere concluso una sola volta. Durante i primi cinque anni i depositi a risparmio per l'alloggio non possono essere impiegati per uno scopo diverso da quello per cui sono stati costituiti. La costituzione in pegno è esclusa.

² I redditi della sostanza accumulata nel conto di risparmio sono assoggettati all'imposta sul reddito.

³ Il capitale risparmiato per l'alloggio soggiace all'imposta sulla sostanza.

⁵ RS 642.14

⁶ RS 642.11

⁴ I depositi a risparmio sono assoggettati all'imposta sul reddito unitamente agli altri proventi se:

- a. cessa l'assoggettamento illimitato all'imposta in Svizzera;
- b. sono impiegati per uno scopo diverso da quello di cui al capoverso 1;
- c. non sono ancora stati prelevati entro cinque anni dalla scadenza del termine massimo per la deduzione di cui al capoverso 1.

⁵ Per calcolare l'aliquota d'imposta applicabile, la quota dei depositi a risparmio corrispondente all'importo medio dedotto annualmente è aggiunta agli altri proventi del contribuente.

⁶ In caso di durevole modifica dell'utilizzazione dell'immobile o di alienazione dello stesso nel corso dei primi cinque anni che seguono l'acquisto, l'imposta è riscossa posticipatamente, salvo se il contribuente impiega il ricavo dell'alienazione per acquisire un immobile sostitutivo equivalente in Svizzera entro un congruo termine. Il recupero d'imposta è retto dal capoverso 5.

Art. 72m (nuovo)

Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del ...

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione all'articolo 9a per l'entrata in vigore della modifica del ...

² Dopo l'entrata in vigore della modifica l'articolo 9a si applica direttamente nel caso in cui il diritto fiscale cantonale contenga disposizioni a esso contrarie.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena le iniziative popolari «Per agevolare fiscalmente il risparmio per l'alloggio destinato all'acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio e per finanziare misure edilizie di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente (Iniziativa sul risparmio per l'alloggio)» e «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio» saranno state ritirate o respinte in votazione popolare.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

